



Bruxelles, 13 novembre 2018
(OR. en)

13831/18

Fascicoli interistituzionali:
2018/0083(NLE)
2018/0084(NLE)

VISA 293
COLAC 93

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	a) Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari – Adozione b) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del medesimo accordo – Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

1. L'11 aprile 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari¹, unitamente al progetto di testo dell'accordo, allegato alla proposta², e a una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.

¹ 7922/18 VISA 68 COLAC 14.

² 7922/18 VISA 68 COLAC 14 ADD 1.

³ 7923/18 VISA 69 COLAC 15.

2. Il 22 ottobre 2018 il Gruppo "Visti" ha dato il suo accordo su tali proposte. Nella stessa occasione, il Gruppo "Visti" ha approvato anche una dichiarazione da allegare alla decisione relativa alla firma, riguardante l'entrata in vigore del regolamento 2017/2226 che istituisce il sistema di ingressi/uscite e gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen⁴.
3. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
4. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
5. La decisione relativa alla firma e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 13447/18 VISA 280 COLAC 86 e 13449/18 VISA 282 COLAC 88.

Anche le decisioni relative alla conclusione dello stesso accordo sono state messe a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto figura nel doc. 13448/18 VISA 281 COLAC 87.

6. Il Comitato dei rappresentanti permanenti è pertanto invitato a raccomandare al Consiglio di:
 - a) adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla firma che figura nel documento 13447/18;
 - b) decidere di trasmettere il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel documento 13448/18 al Parlamento europeo per approvazione, una volta che l'accordo sarà stato firmato.

La decisione relativa alla firma sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale secondo le procedure applicabili.

⁴ 13028/18 VISA 266 COLAC 77.